

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

Determinazione n. 19/2004.

LA CORTE DEI CONTI
IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 26 marzo 2004;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 20 giugno 1961, con il quale l'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori, gli scultori, i musicisti, gli scrittori e gli autori drammatici (ENAPPSMSAD) – è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visto il conto consuntivo dell'Ente suddetto, relativo all'esercizio finanziario 2001, nonché le annesse relazioni del Presidente e dell'Ente e del Collegio dei Revisori, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dottor Giorgio Capone e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per l'esercizio 2001;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incumbente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che del conto con-

suntivo – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il conto consuntivo per l'esercizio 2001 – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – dell'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori, gli scultori, i musicisti, gli scrittori e gli autori drammatici (ENAPPSMSAD) – l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

ESTENSORE

Giorgio Capone

PRESIDENTE

Luigi Schiavello

Depositata in Segreteria il 2 aprile 2004.

IL DIRIGENTE SUPERIORE

(Dr. Cataldo Potenzi)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

RELAZIONE RELATIVA AL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'ENTE NAZIONALE DI ASSISTENZA E PREVIDENZA PER I PITTORI, GLI SCULTORI, I MUSICISTI, GLI SCRITTORI E GLI AUTORI DRAMMATICI (ENAPPSMSAD) PER L'ESERCIZIO 2001

S O M M A R I O

1. Premessa	<i>Pag.</i>	13
2. Disciplina legislativa e regolamentare	»	14
3. Organi	»	15
4. Personale e incarichi professionali	»	17
5. Le attività istituzionali	»	19
6. Bilancio di previsione e conto consuntivo	»	21
7. I risultati finanziari della gestione	»	22
8. Il rendiconto finanziario	»	23
9. Il conto economico	»	27
10. La situazione patrimoniale	»	30
11. La situazione amministrativa	»	33
<i>Conclusioni</i>	»	34

1. Premessa

Con la presente relazione si riferisce al Parlamento il risultato del controllo eseguito – ai sensi dell’art. 12 della legge 21 marzo 1958 n. 259 – sulla gestione finanziaria dell’Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori, gli scultori, i musicisti, gli scrittori e gli autori drammatici (E.N.A.P.P.S.M.S.A.D.) per il 2001.

L’Ente è stato sottoposto al controllo della Corte dei Conti dal D.P.R. 20 giugno 1961 ed è soggetto a vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (ora del lavoro e delle politiche sociali) ai sensi dell’art. 29 dello Statuto approvato con D.P.R. 16 novembre 1981 n. 1109.

Il precedente referto al Parlamento è stato reso con determinazione di questa Corte n. 36/2002. (Atti parlamentari, doc. 93, legislatura XIV).

2. Disciplina legislativa e regolamentare

L'enappsmsad non è stato ricompreso nella disciplina recata dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509¹, che ha previsto la trasformazione in persone giuridiche private (associazioni o fondazioni) degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria. E ciò sia perché usufruisce di finanziamenti pubblici erogati da parte del Ministero dei beni ed attività culturali ai sensi del D.lgvo n. 781 del 12.10.1945 e di un contributo da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri ex lege n. 633 del 22 aprile 1941, sia per il carattere composito ed espansivo delle proprie finalità istituzionali che non sono limitate solo ad esclusive prestazioni previdenziali (peraltro non effettuate) ed assistenziali nei confronti degli iscritti sia per il carattere facoltativo e non obbligatorio della stessa iscrizione.

L'Ente è interessato, inoltre, dalla legge 22 marzo 1993, n. 159, recante norma in materia di abusiva riproduzione di opere librarie (ed il cui contenuto è stato confermato dal decreto legislativo n. 224 del 15 marzo 1996) secondo la quale gli importi delle sanzioni acquisite dovevano essere versati all'Ente².

Altra fonte di entrata per l'Ente è la legge 29 luglio 1949, n. 717, come modificata dalla legge n. 237 del 3 marzo 1960 che gli consente di acquisire la percentuale del 2% della spesa totale di ogni progetto di abbellimento come opere d'arte di edifici pubblici distrutti per cause di guerra. A questo proposito va segnalato che è stata demandata a normativa di natura regolamentare la determinazione della misura di tale ultimo contributo.

Ha riguardato l'Ente anche il DPR 19 maggio 1995 n. 223 che nel modificare l'art. 57 dello Statuto della SIAE, non ha previsto, come in passato, alcuna assegnazione di sussidi in favore dell'Ente da parte della SIAE.

¹ Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza.

² Trattasi di un'entrata puramente figurativa, dato che nel 2001 nessun importo a quel titolo, è stato versato nelle casse dell'Ente.

3. Organi

Sono organi dell'Ente: il Presidente, il Consiglio di amministrazione, il Comitato esecutivo ed il Collegio dei revisori.

In particolare il Consiglio di amministrazione è composto oltre che dal Presidente, da otto rappresentanti delle quattro categorie artistiche tutelate (musicisti, scrittori, pittori e autori drammatici), oltrechè da quattro componenti di "estrazione istituzionale", quali il rappresentante del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale quello del Ministero dei beni ed attività culturali, e quello alla Presidenza del Consiglio e quello della Siae.

Una speciale notazione va poi effettuata in ordine al Comitato esecutivo, composto dal presidente dell'Ente che lo presiede, dal rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e da quattro membri nominati dal Consiglio di amministrazione nell'ambito delle categorie riconducibili agli iscritti operanti nelle creazioni intellettuali interessate (pittori, musicisti, scrittori, autori drammatici).

Il Comitato esecutivo ha importanti e specifiche attribuzioni che sono così riassumibili:

- cura l'attuazione delle direttive impartite dal Consiglio di amministrazione;
- delibera sulle domande di iscrizione, sentito il parere delle competenti commissioni tecniche;
- delibera in merito alle prestazioni di cui all'art. 2 dello statuto (provvidenze economiche, premi di incoraggiamento e di operosità e contributi), come disciplinate dal regolamento e sempre previo parere delle Commissioni tecniche;
- predispone il bilancio preventivo, il conto consuntivo e le relative relazioni illustrative da sottoporre al Consiglio di amministrazione;
- adempie a tutte le altre attribuzioni che gli siano demandate dallo statuto e dai regolamenti.

Non sono organi, anche se sono da considerarsi le strutture che danno impulso alle scelte programmatiche dell'Ente, le commissioni tecniche (in numero di quattro) composte da tre membri esperti nominati dal Consiglio di amministrazione e scelti tra personalità di indiscusso prestigio nei settori di rispettiva competenza.

Se, in apparenza, l'Ente appare sulla carta ben strutturato, nella realtà dei fatti la messa in opera dei procedimenti di erogazione dei servizi ed i una

un'eccessiva pletoricità degli organi, soprattutto, di quello decisorio, il Consiglio di amministrazione.

Ne consegue che le poche iniziative intraprese vengono concluse nello spazio di due o tre anni con la conseguenza di creare sfiducia non solo negli iscritti destinatari dei servizi ma anche negli stessi operatori dell'ente.